

Sentenza n. 1057/2019 pubbl. il 08/08/2019  
RG n. 1317/2018

Sentenza n. 1057/2019  
Registro Generale Appello Lavoro n. 1317/2018 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

composta da:

Dott. Giovanni Picciau	Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi	Consigliere Relatore
Dott.ssa Daniela Macaluso	Consigliere Ausiliario

all'udienza del 20 maggio 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 115/2018 promossa da

rappresentata e difesa dagli avv.ti	presso il cui studio in è elettivamente domiciliata
	- <b>APPELLANTE PRINCIPALE</b> -

contro

rappresentato e difeso dall'avv.	presso il cui studio in elettivamente domiciliato
	- <b>APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE</b> -

1/12

Firmato Da: DOSSI GIULIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 1e342c223071cc60ba6dd054411a00  
Firmato Da: PICCIAU GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 140e2c876a7d88adbb5b646e93736d



Sentenza n. 1057/2019 pubbl. il 08/08/2019  
RG n. 1317/2018

I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti  
CONCLUSIONI

**Appellante principale:** *“Voglia l’ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere;*

- *nel merito, in riforma della sentenza n. 115/2018 del Tribunale d. Sezione Lavoro, rigettare il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal sig. e tutte le domande proposte contro la in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e per tutti i motivi di cui in narrativa.*
- *conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il sig. alla restituzione a favore dell’Esponente degli importi corrispostigli a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e spese di lite, in forza della sentenza impugnata, pari a complessivi € 78.574,96.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari, tanto del presente grado di giudizio, quanto di quello precedente”.*

**Appellato e appellante incidentale:** *“Voglia l’Ecc.ma Corte D’Appello adita, respingere tutte le domande proposte dalla soc. nel ricorso ex art. 433 c.p.c. e, per le ragioni tutte di cui alle premesse, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni già formulate nella memoria di costituzione di primo grado:*

**In via principale sul licenziamento**

- *accertare e dichiarare, l’illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità del recesso e/o licenziamento intimato al Ricorrente dalla convenuta per le ragioni di cui al ricorso; conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento ai sensi dell’art. 19 del CCNIL Dirigenti Industria, per le ragioni tutte di cui al ricorso, al pagamento dell’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, omnicomprensiva, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso per un dirigente con oltre 15 anni di anzianità aziendale, corrispondente ad un importo economico tra tra € 165.115,56 lordi (18 mesi) ed € 220.154,08 lordi (24 mesi), o di quella diversa somma che risultasse di giustizia, con interessi e rivalutazione.*

**In via principale sul preavviso**

*Nell’ipotesi in cui risulti non sussistente la giusta causa (anche nel caso di licenziamento giustificato ai sensi del CCNL applicato ma comunque privo di giusta causa):*

- *accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al percepimento dell’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 22 del CCNL Dirigenti Industria, pari a 12 mesi come previsto per un dirigente con anzianità aziendale superiore ai 15 anni, per un importo pari ad € 110.077,04 lordi o quella diversa somma che risultasse di giustizia;*
- *conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 22 del CCNL Dirigenti Industria, pari a 12 mesi come previsto per un dirigente con anzianità aziendale superiore ai 15 anni, per un*



Sentenza n. 1057/2019 pubbl. il 08/08/2019  
RG n. 1317/2018

*importo pari ad 110.077,04 lordi o quella diversa somma che risultasse di giustizia, con interessi e rivalutazione*

*In ogni caso sulle spese*

*Con vittoria di spese ed onorari di causa di tutti i giudizi sia quelli di primo grado che quello d'appello."*

MOTIVI DELLA DECISIONE  
IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza depositata il 5 maggio 2018, il Tribunale di Lecco in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 274/2017 R.G., promossa da nei confronti di in parziale accoglimento delle domande del ricorrente (dipendente della società convenuta con qualifica di dirigente), ha ritenuto giustificato, ma non sorretto da giusta causa, il licenziamento disciplinare intimato al medesimo in data 18 novembre 2016 e ha condannato a corrispondergli la somma lorda di € 110.077,04 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con rigetto della domanda di condanna della società al pagamento dell'indennità supplementare.

Il giudice di primo grado, ritenuta superflua l'istruttoria, ha escluso che il ricorrente disponesse di una sfera di gestione avulsa da ogni controllo ed ingerenza da parte dei vertici aziendali, facendone sostanzialmente discendere l'assenza di profili di responsabilità in ordine agli addebiti imputati, fatta eccezione per l'addebito relativo alla partecipazione dello stesso ir società fornitrice di

Ciò in quanto, anche a voler accogliere la tesi del dirigente, secondo cui la sua partecipazione nella società anzidetta era nota ai precedenti soci e amministratori di

, la condotta sarebbe comunque idonea a far sorgere quantomeno il ragionevole dubbio di un conflitto di interessi, così da rendere giustificato il licenziamento.

Avverso la sentenza ha proposto appellc con ricorso depositato il 17 ottobre 2018.

Con un primo ordine di censure denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che disponesse di autonomia gestionale tale da consentirgli di agire al di fuori del controllo di Presidente del Consiglio di amministrazione, del Consigliere delegato e del Direttore generale.

Con un secondo ordine di censure critica la decisione del Tribunale per aver escluso la giusta causa di recesso, tenuto anche conto che, secondo la tesi della società, l'accertato conflitto di interessi sarebbe di per sé solo sufficiente ad integrare gli estremi della giusta causa.

L'appellato si è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello avverso.

Ha proposto, a sua volta, appello incidentale, chiedendo la riforma del capo di sentenza che aveva dichiarato la giustificatazza del licenziamento, in quanto – secondo la



tesi esposta - la scelta di avvalersi del fornitore [redacted] era stata assunta ed avallata dai vertici di [redacted], i quali erano altresì pertettamente a conoscenza del fatto che [redacted] era socio della società anzidetta. Ha riproposto l'eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari, formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.

All'udienza del 20 maggio 2019, all'esito dell'istruttoria testimoniale, la causa è stata oralmente discussa e decisa, come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

Tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale devono essere respinti, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Prima di esaminare i motivi di appello principale e incidentale, occorre premettere che - circostanza pacifica in causa - [redacted] è stato assunto alle dipendenze di [redacted] nel 1977 e nel 1992 ha acquisito la qualifica di dirigente (cfr. doc. 2 fascicolo [redacted]), con il ruolo di direttore operativo (cfr. doc. 8 [redacted] di primo grado).

E' altresì pacifico che [redacted] (società operante nel settore siderurgico) faceva capo, sino al 2015, alla famiglia [redacted], che ne deteneva l'intero capitale ed esercitava i poteri di gestione e direzione dell'impresa, nelle persone di [redacted] (Presidente del Consiglio di amministrazione) e di [redacted] quale Direttore generale e Consigliere delegato (cfr. visura CCAA allegata sub doc. 9.2 fascicolo [redacted] di primo grado).

Tra il 2015 e il 2016 è subentrata nella compagine sociale [redacted] con una quota di **capitale del 50,55%**.

Alla modifica dell'assetto proprietario è seguita una modifica nella composizione degli organi di amministrazione: la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata assunta da [redacted] e sono stati nominati Consiglieri delegati [redacted] e [redacted] (cfr. visura CCAA allegata sub doc. 3 fascicolo [redacted] di primo grado).

Da ottobre 2015 il ruolo di Direttore Generale è stato assegnato a [redacted]. Ciò premesso, con lettera in data 7 novembre 2016 (cfr. doc. 1 fascicolo [redacted] di primo grado), [redacted] ha contestato a [redacted] quanto segue:

**"1. E' emerso che [redacted] possiede una rilevante partecipazione (pari al 33,2%) nella società [redacted] con sede in [redacted] con cui [redacted] ( [redacted] ) ha intrattenuto rilevanti rapporti commerciali e che rappresenta peraltro un potenziale concorrente della stessa [redacted]."**

**Solo negli ultimi due esercizi gli acquisti di [redacted] da tale fornitore assommano a oltre 1,5 milioni di euro.**

**Dalle indagini effettuate siamo venuti a conoscenza che Lei - pur versando in una palese situazione di conflitto d'interesse ed abusando della propria posizione aziendale - ha sviluppato i rapporti contrattuali tra le due società, avvantaggiando dal punto di vista economico e finanziario [redacted] a discapito di [redacted]."**



Sentenza n. 1057/2019 pubbl. il 08/08/2019  
RG n. 1317/2018

Infatti, operava come un terzista su materiali, disegni e specifiche di con risultati che richiedevano rilevanti interventi di completamento, settaggio e ripristino da parte di ulteriori fornitori terzi, con il risultato di rendere la fornitura di assolutamente fuori mercato.

Tutto ciò è tanto più grave in considerazione del fatto che a) esistevano ed esistono numerose e valide alternative di fornitori in Italia con assai minori costi, disagi e tempistiche per la logistica e b) la Società da Lei rappresentata versa e versava in gravi difficoltà economiche e finanziarie.

E' quindi evidente come del tutto arbitrariamente ed abusando del Suo ruolo aziendale, ha utilizzato, per proprio interesse e versando in grave situazione di conflitto, la Sua posizione per favorire le attività commerciali ed il business di un soggetto terzo, del tutto estraneo a di cui detiene una rilevante partecipazione

2. E' inoltre emerso che si serviva, in sostanziale via esclusiva, della , quale spedizioniere per l'esportazione dei prodotti della Società. Ebbene, è risultato che i prezzi praticati da tale fornitore risultano superiori tra il 30 e il 50% rispetto ai prezzi medi usualmente applicati da altri operatori del settore parimenti qualificati e affidabili.

Dal 2011 al 2016 il fatturato di nei confronti di risulta pari a circa 3,5 milioni di euro.

Tale circostanza ha comportato un considerevole ed ingiustificato aggravio di costi a carico della Società e risulta a Lei interamente ascrivibile, essendo – proprio in virtù del ruolo ricoperto in azienda ed in forza della Sua esperienza e conoscenza del mercato di riferimento – il soggetto deputato alla scelta e gestione dei rapporti con gli spedizionieri e che ben conosceva la particolare difficoltà dell'azienda da un punto di vista finanziario e la necessità della medesima di procedere ad una drastica ed immediata riduzione dei costi.

3. Infine, risulta del tutto privo di giustificazione l'uso sistematico e rilevante del fornitore società ad essa riconducibili, impiegato per i ripristini, le molature e le verniciature degli impianti realizzati dai terzisti e in particolare da posto che i servizi resi da tale società erano eseguibili anche da altri fornitori con costi inferiori di almeno il 50% ovvero, in caso di loro sottoutilizzo, da maestranze interne. Dal 2011 al 2016 gli acquisti fatti da questo fornitore e/o società ad essa riconducibili hanno ammontato ad euro 1,4 milioni di euro.

Anche tale comportamento, che risulta fonte di grave danno per la Società, è causato dalla Sua condotta, essendo Lei, per il Suo ruolo, preposto alla gestione delle fasi di lavorazione interessate dai servizi di

I fatti di cui sopra appaiono particolarmente gravi agli occhi della Società, anche in considerazione degli ingenti danni subiti da a fronte della Sua condotta (danni di cui ci riserviamo fin d'ora ogni valutazione e quantificazione)".



In data 18 novembre 2016, dopo che il dirigente aveva presentato le proprie giustificazioni scritte (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado), ha proceduto al licenziamento per giusta causa (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado).

censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto del tutto verosimile che la qualifica dirigenziale di non potesse comportare, in relazione alla rilevante entità economico-produttiva dell'azienda, una sua discrezionale sfera di gestione avulsa da ogni controllo ed ingerenza da parte dei soggetti aventi le cariche istituzionali di Presidente del Consiglio di amministrazione ( e di Direttore generale e Consigliere delegato ( e successivamente ); ciò, anche in considerazione del fatto che egli non aveva mai ricoperto il ruolo di Amministratore delegato o Direttore generale.

La società deduce al riguardo che godeva di ampia autonomia gestionale, tale da consentirgli di agire al di fuori di ogni controllo aziendale e con responsabilità finale sulle scelte, assurgendo al ruolo di "direttore generale di fatto" della società. Inoltre, quale direttore operativo, egli era il gestore esclusivo dei rapporti con i fornitori dei materiali/componenti/lavorazioni necessari per la produzione, che sceglieva ed imponeva in completa autonomia, al pari degli spedizionieri. Proprio per tale ragione tutti gli addebiti oggetto di contestazione sarebbero pienamente ascrivibili alla sua responsabilità ed integerebbero gli estremi della giusta causa di licenziamento.

Le censure non si ritengono fondate.

Gli elementi addotti da a sostegno del preteso ruolo di "direttore generale di fatto" rivestito da in forza del quale egli avrebbe sostanzialmente agito al di fuori di ogni controllo da parte dei titolari formali dei poteri di amministrazione, appaiono generici e inidonei a comprovare la tesi enunciata.

La documentazione versata in atti è priva di efficacia dimostrativa al riguardo: il fatto che ricevesse gli ordini dei fornitori, vistesse le fatture e autorizzasse i pagamenti rientra pienamente nell'esercizio delle prerogative dirigenziali, ma non dimostra affatto che egli scegliesse e gestisse fornitori e spedizionieri in assoluta autonomia, senza coordinarsi con gli organi di amministrazione della società (Consiglio di amministrazione e Direttore generale) e al di fuori del controllo e della supervisione di questi ultimi.

Ciò anche alla luce del fatto che non deduce che abbia agito in modo occulto, sicché, anche a voler ipotizzare che egli si sia occupato della scelta dei fornitori, non è dato comprendere come ciò sia potuto avvenire senza l'avallo degli amministratori, cui compete, a norma di legge e di statuto, la gestione dell'impresa.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo ai capitoli di prova testimoniale articolati da anch'essi inidonei a comprovare la responsabilità a nelle decisioni in materia di scelta di fornitori e spedizionieri, di cui alla contestazione disciplinare.

Le censure esaminate devono essere, quindi, respinte.



Non coglie nel segno neppure il secondo ordine di censure articolate nell'appello principale, con cui critica la sentenza per aver escluso la giusta causa di recesso.

Gli argomenti precedentemente esposti sono di per sé sufficienti ad escludere la rilevanza disciplinare degli addebiti di cui ai punti 2) e 3) della lettera di contestazione, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure.

A ciò si aggiunga – sempre con riferimento agli addebiti in parola – che le contestazioni non individuano neppure condotte specifiche del dirigente, ma descrivono piuttosto prassi gestionali - peraltro asseritamente protrattesi per anni (“dal 2011 al 2016”, secondo quanto indicato in entrambe le contestazioni) - caratterizzate dal ricorso sistematico ad alcuni fornitori, che avrebbero praticato prezzi superiori alla media di mercato.

La società appellante, tuttavia, non ha offerto alcuna prova puntuale del lamentato divario tra i prezzi praticati dai fornitori in esame e la media dei prezzi riscontrabili nel settore di riferimento (che, peraltro, potrebbe non essere sintomatico di *mala gestio*, dovendo la congruità del prezzo essere valutata in relazione alla qualità del servizio prestatato). sicché, anche sotto tale profilo, non si evidenziano inadempimenti imputabili a

Inoltre, come evidenziato da quest'ultimo nel ricorso *ex art.* 414 c.p.c. e ribadito nella memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, è pacifico che il ricorso da parte di , quale spedizioniere, e a , quale fornitore dei servizi di verniciatura, molatura e ripristino, è durato quantomeno dal 2011 al 2016, come del resto indicato nella lettera di contestazione.

Posto che, come già evidenziato, non si imputa a alcuna condotta di doloso occultamento, i vertici della società appellante non potevano non essere a conoscenza di tali rapporti contrattuali, in essere da almeno cinque anni.

Ne deriva che la contestazione disciplinare, intervenuta solo nel novembre 2016, risulta tardiva.

Ad avviso del Collegio, il fatto che nel 2016 la compagine di sia mutata, al pari delle persone fisiche degli amministratori, non è rilevante sotto il profilo in esame: la persona giuridica, infatti, è rimasta la stessa ed è rispetto alla conoscenza dei fatti acquisita da quest'ultima attraverso i propri amministratori *pro tempore* che occorre valutare la tempestività (o tardività) della contestazione disciplinare.

Alla luce di quanto esposto deve concludersi che, in relazione agli addebiti di cui ai punti 2) e 3), la contestazione disciplinare è tardiva e, in ogni caso, gli addebiti non individuano mancanze imputabili a né tanto meno integrano o possono concorrere ad integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento.

Quanto all'addebito di cui al punto 1), è pacifica e documentalmente provata la **partecipazione di con quota di capitale del 33,27%**, società avente sede in (cfr. visura allegata *sub* doc. 18 fascicolo di primo grado).



E' altresì pacifico che detta società sia stata, dal 2011 al 2016, fornitrice di  
s.p.a..

Non vi è invece prova del fatto che la scelta di  
, quale fornitore di sia ascrivibile a valgono al riguardo le  
precedenti considerazioni – di carattere dirimente – in ordine alla mancata prova  
dell'esercizio, da parte del dirigente, di poteri di direzione dell'impresa al di fuori delle  
direttive e del controllo degli amministratori.

Anche a tale proposito si evidenzia la non decisività della documentazione versata  
in atti da , atteso che tanto la trasmissione degli ordini (cfr. docc. da 46 a 57  
fascicolo di primo grado), quanto la definizione dei piani di pagamento (cfr. docc. da 36  
a 49 bis fascicolo di primo grado) nulla dimostrano in tal senso.

Parimenti non è stata offerta alcuna prova del fatto che abbia agito  
"abusando della propria posizione aziendale" ed "avvantaggiando dal punto di vista  
economico e finanziari

La circostanza, richiamata nella lettera di contestazione, secondo cui " operava  
come un terzista su materiali, disegni e specifiche di con risultati che richiedevano  
rilevanti interventi di completamento, settaggio e ripristino da parte di ulteriori fornitori  
terzi" è in sé neutra e non sintomatica di un pregiudizio ai danni di , giacché  
essa evidenzia semplicemente una caratteristica del tipo di prodotto fornito da  
(ossia un semilavorato).

Per altro verso, la conclusione secondo cui la fornitura in esame sarebbe  
"assolutamente fuori mercato", oltre ad apparire generica, non risulta suffragata da concreti  
e puntuali elementi di prova.

deduce nei propri atti difensivi di avere sostenuto, in esecuzione del  
contratto con esborsi superiori a quelli che  
avrebbe affrontato se si fosse rivolta ad imprese italiane, avendo dovuto sopportare costi  
(per dazi doganali, spese di trasporto e di spedizione) discendenti dal fatto che il fornitore  
operava in

Aggiunge che i pezzi di carpenteria forniti dovevano essere sottoposti ad ulteriori  
lavorazioni e anche questo generava costi aggiuntivi, che la società avrebbe potuto evitare  
se si fosse rivolta a fornitori italiani di prodotti finiti.

La società appellante, tuttavia, non indica, né offre di provare, quali fossero,  
all'epoca dei fatti in contestazione, i prezzi praticati per analoghe forniture dalle imprese del  
settore operanti in Italia.

Non può escludersi - ed anzi è ragionevole ritenere - che le imprese italiane  
(peraltro neppure indicate in atti) a cui avrebbe potuto, in tesi, rivolgersi per la  
forniture di prodotti finiti, applicassero prezzi superiori rispetto ai costi complessivi,  
comprensivi di spese di trasporto, dazi, costi per lavorazioni aggiuntive, sostenuti dalla  
società in forza della delocalizzazione attuata.

Pertanto, in assenza di un puntuale raffronto tra tali grandezze – che la società  
appellante aveva l'onere di allegare puntualmente e dimostrare - la mera circostanza di



avere sostenuto esborsi per le voci anzidette (ossia dazi doganali, spese di trasporto e di spedizione, lavorazioni aggiuntive) non comprova affatto che il rapporto commerciale con si sia rivelato svantaggioso, sul piano economico,

per

Esclusa, dunque, la fondatezza dell'addebito di cui al punto 1) della contestazione disciplinare, nella parte in cui imputa a di avere abusato della propria posizione aziendale e di avere sviluppato i rapporti contrattuali tra

*“avvantaggiando dal punto di vista economico e finanziario a discapito d ”*, è invece fondato l'addebito inerente la situazione di conflitto di interessi, sia pure solo potenziale, in cui il dirigente versava in quanto socio di , a sua volta fornitrice di

Il Codice etico di , approvato dal Consiglio di amministrazione il 4 ottobre 2011 (cfr. doc. 106 fascicolo di primo grado), stabilisce al punto 5.1 che *“i dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto di interesse personale, finanziario, familiare o di altra natura dovranno prontamente informare i propri Responsabili, astenendosi, per il prosieguo, da qualsiasi atto pregiudizievole per gli interessi dell'azienda, ovvero suscettibile di causare conflitto di interessi”*.

In quanto dipendente della società, a maggior ragione rivestendo un ruolo dirigenziale, era tenuto a conoscere ed applicare il Codice etico.

Non è, del resto, in contestazione la conoscenza delle norme in esame, comprovata anche dalla partecipazione del dirigente, in data 25 febbraio 2012, ad un corso di formazione dal titolo *“Modello di Organizzazione e Gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231”*, che aveva tra gli argomenti *“Il Codice Etico”* (cfr. docc. 107 e 108 fascicolo di primo grado).

deduce di avere informato gli amministratori di ( prima e poi) della propria quota di partecipazione in

Non risulta in atti alcuna comunicazione scritta avente tale contenuto.

Dall'istruttoria testimoniale espletata nel presente grado di giudizio ed in particolare dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di esame testimoniale, è emerso che nel dicembre 2015 lo aveva informato di avere *“un collegamento stretto con ”*. Il teste ha riferito in proposito: *“non mi ha precisato se avesse direttamente una quota societaria o se l'avesse la moglie e se avesse un ruolo operativo/gestionale in , comunque ho capito che aveva uno stretto collegamento con ICS”*.

Nessuno dei testi escussi ha riferito di sapere se avesse informato i precedenti amministratori, e , della sua partecipazione in

na riferito al riguardo che *“era a conoscenza di tutto quanto accadeva in azienda e conosceva bene i fornitori”*. Alla luce di tali dichiarazioni, considerate la struttura e le dimensioni di e avuto presente che i rapporti



commerciali con sono proseguiti per anni, non può escludersi che fosse a conoscenza della partecipazione in parola, pur non potendosi la circostanza ritenere pienamente provata.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che, considerate le peculiarità del caso concreto, la riscontrata situazione di conflitto di interessi di non rivesta gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento.

In primo luogo, dalle emergenze istruttorie non emerge che il dirigente abbia dolosamente occultato tale situazione: tra l'altro, la sua partecipazione in risultava dalla visura camerale della società ed era, quindi, facilmente riscontrabile.

Inoltre, ha informato (sia pur solo verbalmente) il Direttore generale della situazione anzidetta, il che conferma l'assenza di dolo dal parte del medesimo.

In tale contesto non sembra delinearsi una lesione del vincolo fiduciario di gravità tale da imporre la cessazione immediata del rapporto di lavoro.

Queste conclusioni sono avvalorate dalla stessa condotta di che, pur venuta a conoscenza della situazione di potenziale conflitto di interessi nel dicembre 2015 (quando, cioè, il diretto interessato ne ha informato il Direttore generale ), ha proceduto alla contestazione disciplinare a carico di e al successivo licenziamento quasi un anno dopo, nel novembre 2016.

Il tempo atteso prima di avviare l'azione disciplinare contraddice apertamente l'assunto di , secondo cui il descritto conflitto di interessi rendeva impossibile proseguire il rapporto con il dirigente anche solo per la durata del periodo di preavviso.

Vanno, perciò, respinte le censure in cui si articola il secondo motivo di appello principale, recante impugnazione del capo di sentenza che ha escluso la giusta causa di recesso.

Deve essere altresì respinto l'unico motivo di appello incidentale, proposto avverso il capo di sentenza che ha ritenuto il licenziamento giustificato.

Come è noto, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sul piano soggettivo tale asimmetria trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili *ex ante* o un'importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano delle disciplina contrattuale dello stesso.



Sul piano oggettivo, la concreta posizione assegnata al dirigente nell'articolazione della struttura direttiva dell'azienda può inoltre divenire nel tempo non pienamente adeguata allo sviluppo delle strategie di impresa del datore di lavoro nell'esercizio della sua iniziativa economica e quindi rendere, anche solo per questa minore utilità, giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento dell'impresa sul mercato (cfr. *ex multis* Cass., 27 agosto 2003, n. 12562; Cass., 19 agosto 2005, n. 17039; Cass., 13 dicembre 2010, n. 25145; Cass., 10 aprile 2012, n. 5671;).

In altri termini, *"ai fini della "giustificatazza" del licenziamento del dirigente, può rilevare qualsiasi motivo, purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del licenziamento in quanto riferito a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente"* (cfr. Cass., 17 marzo 2014, n. 6110).

Tanto premesso, si evidenzia come, nel caso di specie, non si sia attenuto al richiamato art. 5 del Codice etico, che fa obbligo ai dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi con il datore di lavoro di informarne prontamente i propri responsabili e di astenersi da qualsiasi comportamento suscettibile di dar luogo, anche solo potenzialmente, ad un conflitto di interessi.

Il dirigente, infatti, non ha inviato alcuna comunicazione scritta agli amministratori di , per informarli della sua partecipazione societaria in

Non vi è prova che egli abbia informato, neppure verbalmente, i precedenti amministratori e (pur non potendo escludersi che essi fossero comunque a conoscenza della situazione, alla luce di quanto precedentemente evidenziato).

Infine, egli non risulta avere segnalato ai vertici aziendali l'opportunità di astenersi dalla gestione dei rapporti con , al fine di evitare il rischio di un conflitto, anche solo potenziale, tra interesse aziendale e interesse personale, in conformità ai principi sanciti dal Codice etico.

Alla luce dei principi richiamati le descritte condotte di appaiono inappropriate, avuto riguardo alla delicatezza del ruolo dirigenziale rivestito e, come tali, idonee a fondare la decisione - non arbitraria, né pretestuosa - del datore di lavoro di porre fine al rapporto.

Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 115/2018 del Tribunale di Lecco devono essere respinti, con conferma della sentenza stessa.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..



Sentenza n. 1057/2019 pubbl. il 08/08/2019  
RG n. 1317/2018

Atteso l'integrale rigetto di appello principale ed appello incidentale, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, a carico di entrambe le parti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza n. 115/2018 del Tribunale di Lecco;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.

Milano, 20 maggio 2019

Il Consigliere estensore  
Giulia Dossi

Il Presidente  
Giovanni Picciau

12/12

Firmato Da: DOSSI GIULIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1e32c223071cc60ba0dd054411a00  
Firmato Da: PICCIAU GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. ING CA 3 Serial#: 14f9e2c5876a7d38abb55b45e873bd

